



TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE - UFFICIO PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

Il Giudice dott. Emmanuele Agostini

visti gli atti;

Premesso che:

- in data 4.11.2020 la sig.ra ANTONANTE CLEA (C.F.: NTN CLE 79E71 D122R) nata a Crotona il 31.05.1979 ed ivi residente alla via Canada n. 23, elettivamente domiciliata in Crotona, via Ugo Foscolo n. 18/b, presso lo studio dell'avv. Elio Manica (C.F.: MNC LEI 72H06 D122V - pec: avv.eliomanica@pec.it), che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso, depositava proposta di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* della l. 3/2012, cui era allegata tutta la documentazione richiesta dalla legge, ivi compresa quella demandata all'O.C.C.;
- le funzioni di O.C.C. erano state svolte dall'organismo costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotona, con designazione, quale gestore della crisi, della dott.ssa Chiara Zizza (C.F.: ZZZ CHR 75D49 D122P).

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussiste la propria competenza ai sensi degli artt. 14 *ter*, comma 2, e 9, comma 1, l. n. 3/2012;
- che il ricorrente è debitore non fallibile, avendo cessato l'attività della sua impresa "Antonante Moto di Antonante Clea" in data 7.8.2014 (doc. 5 produzione ricorrente) prestando attualmente la ricorrente attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto S. Anna di Ezio Pugliese s.r.l., con sede in Crotona via Siris n. 11 con la qualifica di assistente sociale;
- che, quindi, la ricorrente non risulta assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012 e risulta trovarsi in situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. cit.;
- che la domanda di liquidazione dei beni risulta corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, nonché dall'inventario, dalla documentazione e dalla relazione particolareggiata del professionista incaricato, previsti dall'art. 14 *ter*, co. 3, l. cit.;
- che, sulla scorta dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità delle scritture contabili, può ritenersi che la documentazione prodotta consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, ex art. 14 *ter*, co. 5, l. cit.;
- che, anche all'esito delle indagini svolte dall'O.C.C., non sono emersi atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni, salvo doversi rilevare il compimento

nell'ultimo quinquennio di due atti: 1. in data 15.12.2015 Antonante Clea, unitamente al coniuge sig. Raffaele Rosario depositava ricorso per separazione consensuale dei coniugi, omologata dal Tribunale di Crotone in data 25.2.2016, in virtù del quale, con riguardo alla regolamentazione degli aspetti patrimoniali, ella cedeva e trasferiva al (ex) marito la metà indivisa dell'appartamento per civile abitazione sito nel comune di Crotone, Loc. San Giorgio, via Martin Luther King n. 12, con annesso box garage; il tutto catastalmente censito al catasto

fabbricati del Comune di Crotone al foglio 44, p.lla 646 sub. 40, contrada San Giorgio, P. 6, interno 16, scala B, a fronte della la metà indivisa di un vano soffitta adibito a locale di sgombero della superficie di mq. 20 con adiacente porzione di

lastrico solare, il tutto censito al catasto fabbricati del comune di Crotone al foglio 44, p.lla 646, sub. 42 cat. C/2 e sub 41 - lastrico solare; 2. con atto di compravendita del 28/04/2016 a rogito del notaio, dr. Carlo Proto (rep. n. 8809 e racc. n. 6375) la sig.ra Antonante ha venduto la nuda proprietà, riservandosi il diritto d'uso (pacificamente sottratto alla liquidazione in virtù del combinato disposto degli artt. 1024 c.c. e 14-ter l. n. 3/2012) di un vano soffitta uso deposito sito nel comune di Crotone, Località San Giorgio, via Martin Luther King, 12, piano settimo della superficie di mq 20, con adiacente porzione di lastrico solare della superficie di mq 20, al prezzo convenuto di € 10.000,00;

- che i due ridetti atti non appaiono privi di significato alla luce del sindacato che spetta al giudice, benché nessun rilievo sul punto sia stato sollevato dal gestore della crisi;
- che, in ogni caso, e limitatamente alla presente fase, la "assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni" (art. 14-*quinquies* co. 1 nel testo attuale) non costituisce più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l'abrogazione implicita dell'art. 14-*quinquies* co. 1 della l. n. 3/2012 nella parte in cui prescriveva la verifica di tale presupposto, ad opera dell'art. 4-*ter* co. 1 lett l) del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176 (così Trib. Lecco, 16.1.2021, conformemente ai primi commenti dottrinali sulla riforma);
- che, in particolare, l'ultima disposizione richiamata ha sostituito l'articolo 14-*decies* della l. n. 3/2012 il cui co. 2 ora prevede che "*il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile*";
- che, quindi, la nuova disciplina legislativa introduce inequivocabilmente le legittimazione del liquidatore ad esercitare l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
- che tale nuova facoltà del liquidatore (e in particolare la facoltà di proseguire l'azione revocatoria già iniziata prima dell'apertura del procedimento di liquidazione) presuppone implicitamente l'irrilevanza, ai fini dell'accesso alla procedura, degli "*atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori*";
- che anche nel regime previgente il requisito appariva incongruo, non

comprendendosi per quale ragione la liquidazione del patrimonio potesse essere aperta a seguito di conversione dell'accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore senza alcuna verifica sugli atti di disposizione lesivi della massa (art. 14-*quater*), mentre il ricorso in via principale doveva essere impedito dagli atti in frode compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni, per tacere dell'incongruità della "doppia" previsione del requisito dell'assenza di atti in frode sia in fase di apertura della liquidazione, che, successivamente, per la concessione dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 14-*terdecies* co. 2 lett. b);

- che i rilievi attorno all'abrogazione implicita del requisito in sede di apertura della liquidazione conferiscono maggiore spessore al medesimo requisito nella ridetta fase della esdebitazione in cui il giudice è chiamato ad una delicata valutazione dei presupposti per la concessione dell'importante beneficio premiale;
- che, nel regime attuale, in base all'art. 4-*ter* co. 2 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 citato la suddetta disciplina delle azioni del liquidatore si applica "anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", avvenuta con il d.l. 18 dicembre 2020 pubblicato in Gazz. Uff. il 24 dicembre 2020;
- che dunque il liquidatore dovrà, nel caso in esame, valutare l'opportunità di domandare la revoca degli atti compiuti dal debitore in relazione ai quali sussistano eventualmente i presupposti;
- che, pertanto, alla luce di quanto precede la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 14 *ter* l. cit. ed appare ammissibile;
- che, in mancanza di una fase di omologazione nel procedimento liquidatorio in oggetto, il riferimento al "provvedimento di omologazione" contenuto nell'art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. b) appare una evidente svista del legislatore e deve intendersi riferito, piuttosto, al decreto di chiusura della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 *novies*, co. 5, l. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art. 14 quinquies, l. 3/2012 n. 3 e successive modifiche

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di ANTONANTE CLEA (C.F.: NTN CLE 79E71 D122R);

NOMINA

liquidatore la dott.ssa Chiara Zizza, C.F.: ZZZ CHR 75D49 D122P (cfr. art. 15 co. 8), con studio in Crotona, Via V. Veneto n. 136 B, con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 14 *sexies* e s.s. l. e segnatamente procedere all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14-*sexies*, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14-*octies* e alla liquidazione ex art. 14-*novies*;

DISPONE

che, sino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura ex art. 14 *novies*, co. 5, l. 3/2012, diverrà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al

momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto;

Dato atto che

- ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;
- ai sensi dell'art. 14 *undecies* l. n. 3/2012, i beni e i crediti sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
- i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 *duodecies*, co. 1, l. n. 3/2012;
- ai sensi dell'art. 14 *ter*, co. 6, l. cit., non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

FISSA

ex art. 14 *quinquies* co. 2 lett. f) e ex art. 14 *ter*, co. 6, lett. b), l. cit., **il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia (figlia in tenera età) in €12.240,00 annui**, corrispondenti a quanto percepito in forza dello stipendio di €1.400,00 circa percepiti dal debitore, cui dovrà essere detratto l'importo di €350,00 mensile posti a beneficio del ceto creditorio (€4.200,00 annuali) in aggiunta alla liquidazione degli immobili;

ORDINA

ex art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. e) al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, non ravvisandosi gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi;

DISPONE

che la domanda di liquidazione e il presente decreto siano annotati nel Registro delle Imprese, nel caso in cui il ricorrente sia imprenditore (art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. c), pubblicati sul sito internet del Tribunale di Crotona e trasmessi, a cura del liquidatore, ai creditori indicati nella domanda (art. 14 *quinquies* co. 2, lett. c);

ORDINA

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto, ove il patrimonio comprenda beni immobili e mobili registrati, nella Conservatoria dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Crotona e presso il P.R.A. territorialmente competente (art. 14 *quinquies*, co. 2, lett. d);

MANDA

alla cancelleria delle procedure concorsuali per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e al liquidatore nominato.

Crotona, li 1 marzo 2021

Il Giudice
Dott. Emmanuele Agostini